

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ed ii.

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA
REGOLANTE L'AFFIDO DEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E
RURALE, IVI COMPRESA LA RELATIVA MANUTENZIONE,
DENOMINATO "ORTOLANDO" TRIENNIO 2018-2019-2020 – CIG
7435172209 – INDIVIDUATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 19 –
"PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA'
ATTRaverso LAVORI SOCIALMENTE UTILI", PREVISTO DAL
DOCUMENTO DI POLITICA DEL LAVORO 2015 – 2018 DELL'AGENZIA
DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di
....., presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
- Pergine Valsugana (TN) – Piazza Gavazzi, 4, avanti a me dott. Valerio
Bazzanella, Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa
nell'interesse della Comunità, a ciò espressamente richiesto dal Presidente,
sono personalmente comparsi i Signori:

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24/05/1956, C.F.
CRSPRN56E24D714J, domiciliato per la carica presso la sede della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi, 4, Pergine

Valsugana (TN), CF/P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- PAOLO PONTALTI, nato a Trento il 13/05/1952, C.F. PNTPLA52E13L378V, domiciliato per la carica presso la sede legale di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, sede legale in Pergine Valsugana (TN), via Molin del Palù n. 20/C – CF/P.IVA 01322120229, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018, prevede l'Intervento 19 di “Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 dd. 05/03/2018, integrata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dd 26/03/2018, è stato approvato il progetto di Intervento 19 di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, denominato “Ortolando” per il triennio 2018-2019-2020;

- con determinazione della Dirigente dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. 513 dd. 24/04/2018, è stato approvato tale progetto, con l'assegnazione di n. 1 lavoratore caposquadra e 9 operai comuni per la durata di 6 mesi annuali, e la concessione di un contributo totale presunto per il triennio pari ad € 125.531,70;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione di tale progetto a Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Pergine Valsugana.

Preso atto che Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione 01322120229 del Registro delle Imprese di Trento, con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 130651, ed al Registro delle Società cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993, n. 15, di Trento con matricola n. A157717.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il sig. Pierino Caresia, in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e il sig. Paolo Pontalti, in qualità di legale rappresentante di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, in esecuzione della succitata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida a Cooperativa 90 Società

Cooperativa di Solidarietà Sociale, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, denominato "Ortolando" per il triennio 2018-2019-2020, allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (Allegato A) – CIG 7435172209, da svolgersi presso la località Fratte di Bosentino (p.f. 1065/11 C.C. Bosentino) nel Comune di Altopiano della Vigolana, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 198.549,40, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

L'affido del progetto alla Società riguarda il triennio 2018-2019-2020. Se, per qualsiasi fatto o circostanza ad oggi non prevedibile dovesse verificarsi l'impossibilità alla prosecuzione del progetto per gli anni successivi al primo, la Società accetta la conclusione del contratto alla fine di ogni anno solare senza diritto ad alcuna maggiorazione, risarcimento danni o compenso aggiuntivo.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e

secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa che assicura adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
- dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività previste dal progetto in esame;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto;
- posizione di regolarità contributiva.

La Società deve fornire ai lavoratori abbigliamento adeguato in relazione alla tipologia del progetto, alla sua collocazione geografica e all'andamento stagionale.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto “di utilità collettiva” e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l'incarico fa riferimento ad un “servizio d'interesse economico generale”, in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite in località Fratte di Bosentino (p.f. 1065/11 C.C. Bosentino) nel Comune di Altopiano della Vigolana.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall’Agenzia del Lavoro, applicando loro il trattamento previsto dall’Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate “Interventi di accompagnamento all’occupabilità (ex lavori socialmente utili)” previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro”, tra le quali l’Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 1 soggetto a tempo pieno a 35 ore settimanali appartenente alla categoria A) – disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni, con funzioni di caposquadra;
- n. 3 soggetti a tempo parziale a 17,5 ore settimanali appartenenti alla categoria A);
- n. 2 soggetti a tempo parziale a 17,5 ore settimanali appartenenti alla categoria B) – disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
- n. 4 soggetti a tempo parziale a 17,5 ore settimanali appartenenti alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto, come approvato dall’Agenzia del Lavoro, prevede una durata massima di 6 (sei) mesi per ciascun anno, da terminarsi comunque entro il 31/12 di ciascun anno – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata annualmente tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine. Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all’effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed allegato alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall’Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall’Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell’esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e

debitamente motivata nella “relazione tecnica finale” di cui al presente articolo, lett. k), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;

- b) fornire automezzi, attrezzature, macchinari, materiali e quant’altro necessario per la realizzazione degli interventi, assicurare il trasporto di attrezzi, macchinari e materiali necessari, in conformità alla relazione progettuale richiamata al precedente articolo 1 e secondo le prestazioni aggiuntive previste nell’offerta tecnica della Società allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, allegato B).

La Società dovrà sovrintendere ed organizzare nel modo più opportuno il trasporto degli operai dal luogo di ritrovo al cantiere.

La Società dovrà sospendere o non intraprendere ogni attività qualora lavoratori di altre ditte entrino nell’area di lavoro fino a quando i lavoratori di queste altre ditte non abbiano lasciato la zona di intervento; dovrà sospendere o non intraprendere ogni attività qualora lavoratori o funzionari della committenza (Comunità o Comune di Altopiano della Vigolana) entrino nell’area di lavoro fino a quando questi ultimi non abbiano lasciato la zona di intervento; dovrà sospendere o non intraprendere attività lavorative fino a quando altri soggetti presenti nell’area di intervento non si siano allontanati;

- c) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella “scheda coordinatore”, che

la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l'orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all'Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno sei mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l'obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando direttamente il luogo di lavoro obbligatoriamente una volta al giorno, con durata di almeno un'ora per ciascuna visita, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere ha inoltre il compito di verificare l'idoneità delle attrezzature e dei dispositivi personali di sicurezza, la corretta fornitura di materiali e quant'altro indispensabile ad un corretto ed efficace funzionamento dei gruppi di lavoro, compilando l'apposita scheda. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle

prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito dell'osservazione in riferimento ad ogni singolo lavoratore sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere in due fasi, una intermedia e una finale, attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. k);

- d) sovrintendere ai compiti affidati al caposquadra inerenti la conservazione scrupolosa del fascicolo rapportini settimanali presenze operai, la sua corretta compilazione, rilevazione ore e osservanza, disponendo per la sua esibizione ai soggetti interessati (Comunità, Agenzia del Lavoro, Coordinatore di cantiere);
- e) collaborare fattivamente con la Comunità, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da questa essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;

- f) attenersi alle disposizioni previste dalla normativa in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., assumendo tutte le responsabilità in ordine all'applicazione della predetta normativa e tenendo in proposito sollevati ed indenni la Comunità e il Comune di Altopiano della Vigolana, proprietario delle particelle interessate, giusto verbale di coordinamento e cooperazione, come da riunione di coordinamento iniziale annuale. La Società, in accordo con il Comune di Altopiano della Vigolana, dovrà attivare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attivare. Al riguardo, si dà atto che non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società, in quanto la Comunità non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le prestazioni. La Società dovrà inoltre attenersi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri. La Società è responsabile della sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli interventi e del rispetto della altre norme regolamentari vigenti in materia nonché del rispetto del piano di sicurezza predisposto. La Società dovrà presentare alla Comunità copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con l'indicazione del Direttore tecnico del cantiere responsabile del piano. Detto piano dovrà coordinarsi col piano generale di sicurezza e valutazione dei rischi del Comune di Altopiano della Vigolana ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà contenere:
- un'analisi dei pericoli specifici del lavoro oggetto del

contratto;

- i mezzi da mettere in atto e le azioni da intraprendere per la prevenzione di tali pericoli;
- la segnaletica di sicurezza, di circolazione e di salute, opere provvisionali e misure precauzionali da mettere in atto sui luoghi di lavoro specifica per i vari interventi sia per la sicurezza di tutti gli operatori di servizi del Comune di Altopiano della Vigolana che dell'assuntore dei lavori, che di terzi;
- i compiti delle varie funzioni in merito al problema della sicurezza.

Per quanto riguarda specificatamente gli oneri per la sicurezza a carico della Società, la stessa dovrà ottemperare a quanto indicato nell'allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- g) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il modulo "rapportino di inizio cantiere" e la "scheda coordinatore" lo stesso giorno di inizio dei lavori, oltre a copia dei modelli UniLav alla Comunità; la scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'abbigliamento fornito ai lavoratori;
- h) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia

del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- i) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii., con oneri interamente a proprio carico;
- j) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. In particolare, per il caposquadra sono previste attività formative specifiche, prima dell'avvio del cantiere. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti, nel caso di rapporti di lavoro già in essere;
- k) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e i fogli presenza mensili. Presentare

alla Comunità e all’Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E’ fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell’attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, “scheda di rilevazione” di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e “relazione tecnica finale” contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;

- I) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare, verificatane la regolarità, l’eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall’Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell’Agenzia del Lavoro. Inoltre, se negli anni successivi al primo dovesse variare la durata o la composizione numerica/tipologica della squadra di lavoratori, la Società dovrà riformulare il preventivo di spesa, di cui si prenderà atto, con conseguente modifica dell’impegno della spesa, previa

- verifica del contributo provinciale;
- m) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello “Interventi di accompagnamento all’occupabilità” consegnato alla Società ad inizio progetto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all’esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all’originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine

di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali per ciascuna annualità spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 198.549,40, IVA 22 % compresa, di cui:

ANNO 2018:

a)	COSTO MANODOPERA CAPOSQUADRA	€	8.427,54
b)	COSTO MADODOPERA OPERAI COMUNI	€	32.002,26
c)	COSTO DI GESTIONE (23,88% costo manodopera lett. a) + b)	€	9.654,64
d)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 100% sul costo manodopera caposquadra lett. a) e del 70% sul costo manodopera operai comuni lett. b)	€	4.007,79
e)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>268,72</u>
	IMPONIBILE	€	54.360,95
	IVA 22%	€	<u>11.959,41</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2018 IVA incl.	€	66.320,36

ANNO 2019:

a)	COSTO MANODOPERA CAPOSQUADRA	€	8.427,54
b)	COSTO MADODOPERA OPERAI COMUNI	€	32.002,26
c)	COSTO DI GESTIONE (23,88% costo manodopera lett. a) + b)		
		€	9.654,64
d)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 100% sul costo manodopera caposquadra lett. a) e del 70% sul costo manodopera operai comuni lett. b)	€	4.007,79
e)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>100,00</u>
	IMPONIBILE	€	54.192,23
	IVA 22%	€	<u>11.922,29</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2019 IVA incl.	€	66.114,52
	<u>ANNO 2020:</u>		
a)	COSTO MANODOPERA CAPOSQUADRA	€	8.427,54
b)	COSTO MADODOPERA OPERAI COMUNI	€	32.002,26
c)	COSTO DI GESTIONE (23,88% costo manodopera lett. a) + b)		
		€	9.654,64
d)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 100% sul costo manodopera caposquadra lett. a) e del 70% sul costo manodopera operai comuni lett. b)	€	4.007,79
e)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>100,00</u>
	IMPONIBILE	€	54.192,23
	IVA 22%	€	<u>11.922,29</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2020 IVA incl.	€	66.114,52
	TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO 2018-2019-2020 IVA compresa		
		€	198.549,40

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2018 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico praticato per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 198.549,40 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato per ciascuna annualità nel seguente modo:

- liquidazione in 5 rate posticipate mensili per l'importo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) più IVA cadauna, composto da costo manodopera caposquadra, costo manodopera operai comuni, costo di gestione e costo Coordinatore di cantiere, su presentazione di

- regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- liquidazione del saldo delle voci suesposte e dell'intera voce oneri per la sicurezza al termine del progetto per ciascun anno, sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. l), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. k). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento, il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera caposquadra, costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere e oneri per la sicurezza). L'indennità di trasporto > 10km, qualora sostenuta, va ricompresa nel costo manodopera (caposquadra e operai comuni), non esposta come voce a parte.

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera (caposquadra e operai comuni) effettivo ed è regolato annualmente sulla rata a saldo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata di ciascun anno è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Dorc On Line), alla

presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere;
- scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'eventuale abbigliamento fornito ai lavoratori.

Sarà data esecuzione a quanto disposto dall'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. (D.Lgs. 56/2017) "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo al termine di ciascun anno avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. k) e previa verifica del contributo provinciale.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, pari ad € 8.137,27.

Non saranno accettate fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione e dopo l'approvazione della contabilità finale dell'ultimo anno (2020).

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;

- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2018-2019-2020 la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità,

quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal

momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (motivi di esclusione).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilitate, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escludere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2018.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata), sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina il valore del presente contratto in € 162.745,41. L'importo relativo ai diritti di rogito dovrà essere ridotto al 50%, giusta combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 e del punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., in quanto la Società è una ONLUS.

La presente convenzione – inclusi gli allegati – è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. ed integrazioni.

Su richiesta delle parti, io, Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto

e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su ____ (____) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alle loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto, in mia presenza, con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 2913, n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il presente atto consta di tre allegati. Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico e verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento e in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolte in misura fissa pari ad € 200,00.

Per la COMUNITÀ ALTA

Per COOPERATIVA 90

VALSUGANA E BERSNTOL

SOCIETÀ COOPERATIVA

DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pierino Caresia

Paolo Pontalti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Valerio Bazzanella

ALLEGATO A)

TITOLO E INQUADRAMENTO DEL PROGETTO “Intervento 19” Comunità Alta Valsugana e Bersntol:

“ORTOLANDO 2018-2020” - PROGETTO DI INTERVENTO 19 pluriennale 2018- 2019 -2020

- SETTORE DEI LAVORI AUTORIZZATI:

- Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione

Contesto:

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol da alcuni anni finanzia con propri fondi un progetto di inserimento lavorativo denominato “Ortolando”.

A decorrere dal 2018 è intenzione della Comunità, inserire il progetto “Ortolando”, che assume la nuova denominazione “Ortolando 2018-2020”, tra i progetti di inserimento lavorativo ai sensi dell’Intervento 19 del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro.

Tale progetto va a sostituirsi al progetto “Servizio Insieme”, mantenendo quindi complessivamente inalterato il numero di opportunità occupazionali assegnate alla Comunità.

Nei prossimi tre anni il progetto prevede una sua realizzazione nel periodo compreso tra metà aprile/inizio maggio e conclusione massimo entro il 31 ottobre di ogni anno ipotizzando una durata massima di 6 mesi ad anno. Il numero di lavoratori impiegati è pari a nove lavoratori part-time ed un lavoratore a tempo pieno (caposquadra). Anche per il triennio 2018-2019-2020 verranno ripresentate le medesime mansioni che sono di seguito specificate.

Attività svolte:

La squadra verrà impiegata per la lavorazione ad orto (e l’eventuale taglio e pulizia di vegetazione arbustiva spontanea e abbellimento dell’ambiente rurale) di un terreno di circa 3500 mq di proprietà del Comune di Altopiano della Vigolana in un area di pregio ambientale all’interno del Parco “Le Fratte”.

L’esecuzione delle attività è realizzata dalla cooperativa che provvede alla coltivazione dell’orto, con conseguente produzione di ortaggi e distribuzione degli stessi secondo le modalità specificate nel paragrafo *“destinazione dei prodotti dell’orto”*.

L’attività prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- scelta del tipo di colture più adatte per le finalità perseguiti dal progetto;
- fresatura di tutte le aree coltivabili e concimazione del terreno;
- copertura parziale tramite serre mobili per la piantumazione delle specie che abbisognano di protezione (es., pomodori, peperoni);
- messa in opera di impianto irriguo per coprire il bisogno dell’intera area;
- messa a dimora delle prime specie che verranno prodotte (zucchine, carote, cipolle, patate);

- manutenzione e mantenimento dell'orto, e del territorio anche attraverso eliminazione di piante infestanti, sfalcio e pulizia delle aree attigue.

L'eventuale taglio e pulizia di vegetazione arbustiva spontanea, qualora necessario per il ripristino dell'utilizzo del terreno ad uso agricolo, dovrà essere concordato con il Comune di Altopiano della Vigolana proprietario delle particelle fondiarie nonché con gli organi amministrativi di altri enti pubblici eventualmente interessati al rilascio di provvedimenti autorizzatori.

Destinazione dei prodotti dell'orto

Nei progetti precedenti i prodotti dell'orto erano conferiti senza scopo di lucro e con finalità solidali esclusivamente a persone in condizione di povertà attraverso la collaborazione con il Circolo Anziani di Pergine Valsugana, Trentino Solidale Onlus, Caritas Decanale di Caldonazzo e Croce Rossa Italiana di Levico Terme.

Il progetto "Ortolando 2018" in un'ottica di reciprocità e generatività delle risorse si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio che la Comunità vuole promuovere sul territorio:

la creazione di un Distretto dell'Economia Solidale (DES).

Tale obiettivo è previsto come prioritario nel piano sociale 2018/2020 della Comunità Alta Valsugana, nonché dal relativo Piano Esecutivo di Gestione.

Il DES si esplica nella costituzione di una rete di imprese che insieme lavorano, confezionano propongono e commercializzano i prodotti agricoli anche lavorati, promuovendo un turismo solidale e accessibile.

Gli eventuali utili sono reinvestiti all'interno del DES stesso per incrementare o stabilizzare opportunità lavorative, co-finanziare laboratori formativi, promuovere l'innovazione in campo agricolo ed un turismo solidale e accessibile.

La Comunità si inserisce nel macro progetto DES sia come parte attiva della rete (attraverso la messa a disposizione dei prodotti del progetto "Ortolando 2018") che come ente promotore e co-finanziatore.

Resta inteso che nel caso in cui non si formalizzi giuridicamente nel corso del 2018 la costituzione del DES, la Comunità continuerà a conferire i prodotti dell'orto secondo finalità solidali a persone in condizione di povertà attraverso la collaborazione con il Circolo Anziani di Pergine Valsugana, Trentino Solidale Onlus, Caritas Decanale di Caldonazzo e Croce Rossa Italiana di Levico Terme, riservandosi comunque la possibilità di utilizzare i prodotti, per attività di promozione del progetto sul territorio.

Modalità e tempistica di realizzazione:

- stesura e presentazione del progetto: 01 febbraio -12 marzo 2018;
- selezione dei lavoratori: febbraio 2018;
- affidamento dell'incarico al soggetto attuatore: aprile 2018;
- affidamento in gestione delle particelle fondiarie da parte del Comune di Altopiano della Vigolana, ente proprietario, al soggetto gestore: aprile 2018;

- realizzazione del progetto per la durata indicativa di sei mesi: da metà aprile/inizio maggio a massimo il 31 ottobre 2018 per la prima annualità di durata del progetto. Anche per le annualità successive sono previsti gli stessi periodi;
- valutazione e monitoraggio del progetto: dicembre 2018.

Composizione della squadra:

La squadra è composta da 9 persone con orario PT a 17,5 ore settimanali e un FT con la qualifica di caposquadra a 35 ore settimanali.

Obiettivi:

- fornire un'opportunità lavorativa per persone in condizione di debolezza occupazionale iscritte nelle apposite liste ai sensi dell'intervento 19 del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro;
- promuovere l'emancipazione personale e sociale attraverso l'occupazione;
- favorire l'attivazione di un percorso volto all'acquisizione di competenze lavorative utilizzabili anche sul mercato del lavoro ordinario;
- nel caso in cui non sia possibile un'evoluzione verso il mercato del lavoro ordinario, mantenere le capacità e le competenze lavorative esistenti;
- contribuire alla promozione e costituzione di un DES sul territorio generando nuove risorse da reinvestire in un'ottica solidale;
- fornire una opportunità occupazionale attenta alle peculiarità della persona (limitazioni personali e/o sociali) e al rafforzamento della stessa in rapporto alle proprie fragilità.

Servizio che presenta il progetto:

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Socio-Assistenziale in qualità di referente per la parte tecnica.

Territorio di realizzazione del progetto:

Comune di Altopiano della Vigolana in Località Fratte, all'interno del Parco "Le Fratte"

Soggetti coinvolti nel progetto:

- Comunità Alta Valsugana e Bersntol, attraverso il Servizio Socio-Assistenziale come referente tecnico del progetto, soggetto che seleziona i lavoratori e gli utenti destinatari del servizio nonché come co-finanziatore dello stesso;
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol, attraverso il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione come soggetto referente per l'individuazione della cooperativa sociale di tipo B) che seguirà il progetto (nonché RUP amministrativo);
- Agenzia del Lavoro;
- cooperativa sociale di tipo B aggiudicataria della gestione del progetto;
- lavoratori impiegati nel Progetto.

Destinatari:

i destinatari del progetto sono residenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di genere sia femminile che maschile, con idoneità fisica allo svolgimento di lavori dell'orto.

Gli stessi sono individuati tra gli iscritti presenti nelle liste per l'Intervento 19 stilate dall'Agenzia del Lavoro.

Criteri di selezione dei lavoratori:

considerato che il progetto è promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol quale Ente sovra-comunale, non risulta organizzativamente sostenibile valutare e selezionare tutte le persone iscritte.

Viene pertanto dato il seguente ordine di priorità nella selezione dei lavoratori non già coinvolti in altri progetti comunali:

- categoria C (disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza);
- categoria B (disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99 e persone iscritte nell'elenco della medesima);
- categoria A (disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni).

Per la selezione dei lavoratori si è tenuto conto del grado di difficoltà occupazionale, dell'età anagrafica, delle situazioni di disagio presenti, della composizione del nucleo familiare, ma anche della motivazione.

I lavoratori sono stati valutati e selezionati attraverso colloqui innanzi ad apposita Commissione di valutazione, nell'ambito dei quali si valuteranno insieme ai lavoratori stessi anche le eventuali schede di rilevazione elaborate dal Coordinatore di cantiere nell'ambito di inserimenti lavorativi precedenti.

F.to Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale
dott.ssa Francesca Carneri

VISTO
F.to Il RUP amministrativo del progetto
dott. Luca Dalla Rosa

ALLEGATO B



COOPERATIVA 90
Società Cooperativa di Solidarietà Sociale

Via Molin del Palù n. 20/C
38057 Pergine Valsugana (TN)
telefono 0461/534034-fax 0461/538814
p.iva e cod.fiscale 01322120229

info@cooperativa90.org
www.boscodellimpero.com

OFFERTA TECNICA

Spett.le
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E
BERSNTOL

OGGETTO: progetto Intervento 19 triennio 2018-2019-2020 – Abbellimento urbano e rurale,

ivi compresa la relativa manutenzione, denominato “ORTOLANDO”.

CIG 7435172209

Allegato Tecnico – MODULO OFFERTA TECNICA.

Il sottoscritto Paolo Pontalti, nato a Trento (TN) il 13/05/1952 – C.F. PNTPLA52E13L378V, residente a Caldonazzo (TN) via Monterovere 6B CAP 38052, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione – Legale rappresentante della Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale codice fiscale 01322120229 Partita IVA 01322120229 avente sede legale a PERGINE VALSUGANA Prov. TN Via Molin del Palù n. 20/C,

in relazione all'appalto in oggetto, presenta la seguente RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA:

allegato tecnico - si è prodotto un unico file contenente le relazioni tecniche per gli elementi di valutazione 1 e 2 del paragrafo 5 della lettera di invito.

elemento di valutazione:

1.

nominativo individuato per il ruolo di coordinatore di cantiere: Pontalti Paolo

La persona individuata quale coordinatore ha gestito come coordinatore dal 2014 al 2016 il progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e dal 2013 al 2017 il progetto "Ortolando" promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Inoltre ha esperienza come coordinatore di cantiere in progetti intervento 19 sia di abbellimento urbano e rurale che di servizi. In passato ha svolto anche il ruolo di responsabile sociale ed ha pertanto maturato esperienza nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa 90 oltre a progetti intervento 19 o similari, gestisce ed ha gestito il servizio manutenzione aree verdi del Comune di Pergine Valsugana, del Comune di Borgo Valsugana e del Comune di Caldonazzo. Attraverso tali servizi vengono effettuati inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (anche tramite intervento 18b ex Azione 9). Il sig. Pontalti Paolo ha coordinato in passato e ha coadiuvato nel coordinamento in tali servizi di manutenzione. Inoltre il sig. Pontalti ha svolto il ruolo di direttore cantiere per il cantiere nel quale sono impiegati lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili - "progettone" (Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale).

Di seguito si elencano i più significativi:

1 a) esperienza maturata in settori simili (verde):

anno 2015:

coordinamento/direzione cantiere – lavori socialmente utili - "progettone" - verde

dal 09/03/2015 al 11/12/2015 (chiusura cantiere) n. 5 lavoratori coinvolti totali di cui n. 4 fino al 27/05/2015, n. 3 fino al 23/08/2015 e n. 2 dal 24/08/2015 al 26/08/2015 e n. 3 dal 27/08/2015 fino al 11/12/2015.

progetto ortolando

Ente Comunità Alta Valsugana e Bersntol

dal 13/04/2015 al 13/11/2015: n. lavoratori coinvolti 9;

progetti intervento 19 – abbellimento urbano e rurale

dal 07/05/2015 al 19/11/2015: n. lavoratori coinvolti 5 – ente comune Pergine sq. parchi

anno 2016:

coordinamento cantiere – lavori socialmente utili - “progettione” - verde

dal 12/04/2016 al 21/12/2016 (chiusura cantiere) n. 5 lavoratori coinvolti totali di cui n. 3 fino al 12/06/2016, n. 2 fino al 09/10/2016, n. 3 dal 10/10/2016 al 31/10/2016 e n. 4 dal 01/11/2016 fino al 30/11/2016 e n. 3 dal 01/12/2016 al 21/12/2016.

progetto ortolando

Ente Comunità Alta Valsugana e Bersntol

dal 09/05/2016 al 11/11/2016 n. 10 lavoratori coinvolti totali di cui n. 9 fino al 30/06/2016, poi dal 01/07/2016 n. 10

servizio manutenzione verde Comune di Borgo Valsugana

dal 13/03/2016 al 15/11/2016 n. 3 lavoratori coinvolti con all'interno del periodo alcuni periodi con 4 lavoratori coinvolti.

anno 2017:

coordinamento cantiere – lavori socialmente utili - “progettione” - verde

dal 21/02/2017 al 30/11/2017 (chiusura cantiere) n. 3 lavoratori coinvolti totali

progetto ortolando

Ente Comunità Alta Valsugana e Bersntol

dal 08/05/2017 al 03/11/2017 n. 10 lavoratori coinvolti totali di cui n. 1 ha iniziato il 10/05/2016

1 b) esperienza maturata in settori diversi:

anno 2015:

progetti intervento 19 – servizi

dal 30/03/2015 al 28/12/2015: n. lavoratori coinvolti 1 – ente A.P.S.P. Casa Laner - Folgaria

anno 2017:

pensione per cani Bosco dell'Impero con parco annesso:

(viene inserito nell'elemento di valutazione 1b anche se n. 1 lavoratore inserito in tale progetto si occupa della manutenzione del verde del parco annesso alla pensione)

Il coordinatore ha seguito progetti presso il Bosco dell'Impero nei quali sono impegnati lavoratori seguiti e segnalati dal CSM (**n. 2 lavoratori coinvolti nel 2017**), tra le attività di uno dei progetti è compresa anche la manutenzione del parco annesso alla pensione per cani.

Tali progetti sono continuati nel 2017 e le persone sono assunte a tempo indeterminato, quindi dipendenti della cooperativa per tutto l'anno. La persona addetta anche alla manutenzione del parco è stato in carico per tutto l'anno dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Anche l'altra persona impegnata presso la pensione per cani è assunta a tempo indeterminato e quindi a carico della cooperativa per tutto l'anno. (dal 01/01/2017 al 31/12/2017) con “sospensione progetto” per i periodi di malattia lunghe.

elemento di valutazione 2:

2 a)

La Cooperativa 90 mette a disposizione per tutta la durata del progetto un automezzo (trasporto persone e cose) per il trasporto e la consegna dei prodotti (verdure) ai punti di raccolta individuati sul territorio.

2 b)

La Cooperativa 90 mette a disposizione per la fase iniziale del progetto e per il tempo necessario una macchina movimento terra, con conducente abilitato all'uso, per la fresatura delle aree coltivabili.

2 c)


La cooperativa dispone della figura del responsabile sociale, e una psicopedagogista collabora con la cooperativa al bisogno.

Al bisogno possono essere effettuati colloqui con i lavoratori da parte del responsabile sociale e la psicopedagogista che collabora con la cooperativa.

La Cooperativa 90 dispone di un supervisore dei coordinatori di cantiere che potrà essere presente alle riunioni con i referenti dell'Ente e con i referenti dei servizi territoriali/sanitari competenti.

Pergine Valsugana, 17/04/2018

documento firmato digitalmente



Cognome.....	PONTALTI.....
Nome.....	PAOLO.....
nato il.....	13/05/1952.....
(atto n.....	426.. P.1..... S.A. 1952..)
a.....	TRENTO..... (.... TN
Cittadinanza.....	ITALIANA.....
Residenza.....	CALDONAZZO.....
Via.....	VIA BRENTA 69.....
Stato civile.....	CONIUGATO.....
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1.70.....
Capelli.....	BIANCHI.....
Occhi.....	AZZURRI.....
Segni particolari.....	

Firma del titolare. *[Signature]*

CALDONAZZO 19/03/2013

IL SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro (l')

DONATELLA SINDACO
Fenice Claudia

CONSIGLIO COMUNALE
Caldonazzo - Trento

Progetto Intervento 19 triennio 2018-2019-2020 – Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, denominato “ORTOLANDO”

Per quanto riguarda specificatamente gli ONERI PER LA SICUREZZA a carico dell'aggiudicatario, si rappresenta che lo stesso dovrà ottemperare a quanto segue:

- ❖ Nolo di n. 1 **estintore portatile** a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredata di cartello di segnalazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
S.40.30.0010.005 estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.... cad. **14,41**
Per complessivi € 14,41
- ❖ Fornitura di n.1 **valigetta in polipropilene** antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
S.40.20.0020.005 cassetta completa per pronto soccorso.... cad. **27,13**
Per complessivi € 27,13
- ❖ Nolo, per tutta la durata del cantiere, di n. 3 (tre) **cartelli segnaletici di sicurezza** - divieto (con dicitura **“divieto di accesso alle persone non autorizzate”** o simili), in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima a 10 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a parete o su supporto verticale, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.
I 3 cartelli dovranno essere posati su supporto verticale fornito e messo in opera dalla ditta, in prossimità di ognuno dei 3 punti di accesso al lotto adibito all'esecuzione del presente servizio, ben visibili e stabili.
S.40.10.0110.010 segnaletica di divieto con pittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso - lato 35 cm.... cad. **9,33**
Per complessivi € 27,99
- ❖ Nolo, per tutta la durata del cantiere, di n. 2 (due) cartelli segnaletici di sicurezza – avvertimento (**“attenzione”** o **“attenzione al gradino”**) in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima a 10 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a parete o su supporto verticale, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.

09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.

I 2 cartelli dovranno essere posati su supporto verticale fornito e messo in opera dalla ditta, all'inizio delle scalinate di accesso ai terrazzamenti di coltivazione, ben visibili e stabili.

S.40.10.0110.005 segnaletica di pericolo con pittogramma nero su fondo giallo - lato 35 cm.....cad. 9,36

Per complessivi € 18,72

- ❖ Fornitura e posa in opera di n. 2 (due) **cartelli rettangolari da cantiere** di dimensioni minime cm 60x100 (di idoneo spessore) in materiale plastico (tipo polionda), stampati su un lato con modello grafico messo a disposizione dalla Comunità ad affidamento avvenuto. Stampa a colori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a parete o su supporto verticale, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere ... € 40,235/cad.

I 2 cartelli dovranno essere posati su supporto verticale fornito e messo in opera dalla ditta, con il lato stampato descrittivo rivolto verso l'esterno del lotto, in prossimità dei due accessi carrabili principali, ben visibili e stabili.

Per complessivi € 80,47

- ❖ Una riunione di coordinamento iniziale, da effettuarsi all'inizio delle attività con tutti i lavoratori impiegati nel progetto, per ciascuno dei tre anni dell'appalto € 100,00/cad.

Per complessivi € 300,00

Totale oneri per la sicurezza: € 468,72